

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 luglio 2021 nel procedimento R 2508/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare la validità del marchio dell'Unione europea registrato il 20 maggio 2011 con il n. 9 329 848;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 28 ottobre 2021 — aTmos Industrielle Lüftungstechnik/EUIPO — aTmos Industrielle Lüftungstechnik (aTmos)

(Causa T-694/21)

(2022/C 2/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: aTmos Industrielle Lüftungstechnik GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: F. Stangl e S. Pilgram, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: aTmos Industrielle Lüftungstechnik GmbH (Riedstadt, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea denominativo «aTmos» — Marchio dell'Unione europea n. 12 285 649

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 settembre 2021 nel procedimento R 1844/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 95, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 28 ottobre 2021 — Alauzun e a. / Commissione**(Causa T-695/21)**

(2022/C 2/62)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: Virginie Alauzun (Saint-Cannat, Francia) e altri 774 ricorrenti (rappresentante: F. Di Vizio, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- accertare che la Commissione europea (CE) si è illegittimamente astenuta dall'includere le prove di cancerogenicità e di genotossicità nella fase preclinica relativamente ai vaccini a tecnologia mRNA;
- ordinare alla Commissione europea di includere le prove di cancerogenicità e di genotossicità nella fase preclinica relativamente ai vaccini a tecnologia mRNA non ancora autorizzati nell'ambito della procedura dell'EMA;
- ordinare alla Commissione europea di includere le prove di cancerogenicità e di genotossicità nella fase di farmacovigilanza relativamente ai vaccini a tecnologia mRNA già autorizzati nell'ambito della procedura dell'EMA;
- chiedere alla Commissione europea di comunicare ai ricorrenti le seguenti informazioni:
 - la base normativa precisa in forza della quale le prove in questione non sono state incluse nelle fasi dei test preclinici e di farmacovigilanza;
 - il regolamento che stabilisce quali sono gli esami obbligatori richiesti per l'autorizzazione dei vaccini a tecnologia mRNA;
- condannare la Commissione europea a sopportare l'integralità delle spese sostenute dai ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono la violazione del diritto dell'Unione e un'omissione da parte della Commissione. A tal proposito, essi affermano che la Commissione, concedendo un'autorizzazione di immissione in commercio condizionata ai vaccini a tecnologia mRNA in assenza di studi di cancerogenicità e di genotossicità, non avrebbe rispettato il suo obbligo, derivante dall'articolo 168 TFUE, di garantire un «livello elevato di protezione della salute umana».
